



Comune di Bosco Chiesanuova

Provincia di Verona

Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Locale

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 06/08/2014, pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 21/08/2014 e divenuta esecutiva il 16/09/2014.



INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del Regolamento - Servizio di Polizia Locale</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 2 -	<i>Applicazione del presente Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 3 -	<i>Collocazione del Servizio di Polizia Locale nelle competenze dell'Amministrazione Comunale</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 4 -	<i>Funzioni degli appartenenti al Servizio</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 5 -	<i>Competenza territoriale</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 6 -	<i>Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 7 -	<i>Rapporto gerarchico</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 8 -	<i>Compiti di direzione, coordinamento e controllo del Servizio - responsabilità -</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 9 -	<i>Competenze degli operatori di Polizia Locale</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 10 -	<i>Qualità rivestite dal personale del Servizio di Polizia Locale</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 11 -	<i>Modalità di accesso e requisiti di accesso al Servizio</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 12 -	<i>Aggiornamento professionale</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 13 -	<i>Uniforme e gradi di Servizio/avanzamento professionale</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 14 -	<i>Arma d'ordinanza/strumenti di difesa personale</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 15 -	<i>Strumenti e mezzi di servizio</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 16 -	<i>Orari e Ordini di Servizio</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 17 -	<i>Obbligo di permanenza in servizio</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 18 -	<i>Efficacia dei servizi</i>	<i>Pag. 9</i>
Art. 19 -	<i>Norme generali - Doveri</i>	<i>Pag. 9</i>
Art. 20 -	<i>Obbligo di comunicare assenze non previste</i>	<i>Pag. 9</i>
Art. 21 -	<i>Cura dell'uniforme e della persona</i>	<i>Pag. 10</i>
Art. 22 -	<i>Tessera e distintivi di servizio</i>	<i>Pag. 10</i>
Art. 23 -	<i>Rispetto dell'orario di lavoro</i>	<i>Pag. 10</i>
Art. 24 -	<i>Ferie/Riposi/Permessi</i>	<i>Pag. 11</i>
Art. 25 -	<i>Norme disciplinari</i>	<i>Pag. 11</i>
Art. 26 -	<i>Inottemperanza alla disciplina regolamentare</i>	<i>Pag. 11</i>
Art. 27 -	<i>Idoneità psico-fisica/accertamenti sanitari</i>	<i>Pag. 11</i>
Art. 28 -	<i>Segnalazioni particolari/riconoscimento meriti di servizio</i>	<i>Pag. 12</i>



Art. 29 -	<i>Trattamento economico</i>	Pag. 12
Art. 30 -	<i>Rinvio a disposizioni generali</i>	Pag. 12
Allegato	<i>“NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE”</i>	

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'ambito del territorio comunale e comprende ogni attività di polizia nelle materie previste dagli artt. 1, 4 e 7 della L. 07.03.1986 n. 65 «*Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale*» e dall'art. 5 della L.R. 09.08.1988 n. 40 «*Norme in materia di Polizia Locale*» e successive modifiche ed è adottato in forza dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 2

APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica a tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale del Comune di Bosco Chiesanuova che dovranno rispettare pienamente tutte le norme contenute. In caso di mancato rispetto di tale regolamento, il Responsabile del Servizio o, in sua assenza, il Sindaco o Assessore delegato, emetterà gli atti di competenza.

Art. 3

COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NELLE COMPETENZE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un suo Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge Regionale 9 Agosto 1988 n. 40.

Art. 4

FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.

In particolare:

1. espletano i servizi di Polizia Stradale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;
2. esercitano le funzioni indicate dalla legge quadro 65/86 e dalla Legge Regionale 40/88 di cui all'art. 4;
3. effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone;



4. svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale e legittimo provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;
5. collaborano con le altre Forze dell'Ordine e con gli organismi di Protezione Civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato;

Art. 5

COMPETENZA TERRITORIALE

Il personale della Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.

Fuori dal territorio comunale sono ammesse:

- a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
- c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto;
- d) eventuali convenzioni o intese tra comuni per impiego del personale di Polizia locale in servizi comuni da svolgersi nel territorio di altro comune;
- e) al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, formalizzato attraverso specifica determinazione del Responsabile del Servizio, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità Locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto da parte delle Amministrazioni che hanno fatto la richiesta.

Art. 6

DOTAZIONE ORGANICA E CONFIGURAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

L'Organico del Servizio è determinato dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dei parametri e criteri stabiliti dall'art. 5 della L.R. n. 40/88.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 7

RAPPORTO GERARCHICO

Il personale del servizio di Polizia Locale è tenuto ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi; in particolare, è tenuto ad eseguire le direttive impartite dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, ovvero dal Responsabile del Servizio.



In caso di assenza del Responsabile del Servizio, dell'Assessore delegato o del Sindaco stesso, si applicano le disposizioni espresse dal D. Lgs. 267/2000, "Ordinamento degli Enti Locali", per il quale subentra il Vice Sindaco come sovrintendente.

Non è possibile, ai sensi della L. 65/86, attribuire a soggetti non qualificati come i sopra citati il ruolo di sovrintendente del Servizio di Polizia Locale.

ART. 8

COMPITI DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO - RESPONSABILITÀ

Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è preposto al Servizio con provvedimento del Sindaco.

Egli programma, dirige e coordina l'attività del Servizio ed è il superiore gerarchico del relativo personale.

Il Responsabile del Servizio risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di Ufficiale di Polizia giudiziaria e nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Sindaco.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con il servizio della Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, Protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici.

Art. 9

COMPETENZE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

Gli addetti al servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto, prestano il loro servizio, come appiedati o motorizzati, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi. Nello specifico, provvedono a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la Polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- svolgere compiti di Polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;
- svolgere i compiti di Polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;



- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza;
- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- comunicare agli uffici di competenza eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare eventuali disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile del Servizio;
- quali agenti di Polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia amministrativa e annonaria, Polizia ambientale ed edilizia;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le Leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla Legge penale.

Art. 10

QUALITÀ RIVESTITE DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge, rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

1. pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice penale e successive modifiche;
2. agente di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del Codice di procedura penale e successive modifiche, a condizione che sia in servizio;
3. ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del Codice di procedura penale e successive modifiche, riferita al personale in servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;
4. agente di Pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle Forze di Polizia, come precisamente sancito dall'art. 4 della legge regionale n. 40 del 9 agosto 1988 e successive modifiche. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge quadro e successive modifiche a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art.5/2° comma della precitata norma e successive modifiche;
5. agente di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e dall'art. 4 della legge regionale. n. 40 del 9 agosto 1988 e successive modifiche;



6. consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
7. referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene.

Art. 11

MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO

Oltre alle norme previste dal regolamento organico del Comune di Bosco Chiesanuova, si applicano, in integrazione ad esse, le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Servizio di Polizia Locale:

1. possesso della patente di guida di categoria A e B o superiore;
2. idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

Art. 12

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'aggiornamento professionale deve essere garantito periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni interne e/o esterne di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni di legge, amministrative, penali e tecniche.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante la partecipazione a seminari e giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 13

UNIFORME E GRADI DI SERVIZIO/AVANZAMENTO PROFESSIONALE

L'amministrazione comunale fornisce a tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale l'uniforme a norma di legge ai sensi dell'art. 19 lett. C) L. 65/86, i relativi accessori e strumenti di autotutela.

L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Veneto in applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 2689 del 6 Agosto 2004 e successive modifiche, dell'art. 17 della L.R. 41 del 19.12.2003 e dell'art. 6 comma 2, punti 4) e 5) della Legge quadro 65/86.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone, potrà essere adottata l'alta uniforme.

Gli appartenenti al Servizio di P.L. prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Responsabile del Servizio/Sindaco.

La determinazione della quantità e i periodi di scadenza delle forniture è rimessa alla valutazione del Responsabile del Servizio a fronte di specifiche e motivate esigenze avanzate dal personale di Polizia locale.

Nell'avanzamento professionale di ogni operatore del Servizio, saranno presi in considerazione non solo i mesi prestati di servizio, a tempo indeterminato e determinato, comprensivi di servizi svolti anche presso diversi Enti Comunali, ma anche lo svolgimento del Servizio stesso, l'efficienza e la professionalità attuata nei compiti di controllo, prevenzione ed eventuale repressione in ambito sia amministrativo che giudiziario, il raggiungimento o meno di obiettivi prefissati, l'eventuale presenza di attestati di merito, onorificenze, ..., così come eventuali lettere di demerito, richiamo o provvedimenti disciplinari.

In considerazione di tutti questi elementi, la Giunta Comunale, previo il parere favorevole del Responsabile del Servizio, potrà deliberare con apposito provvedimento l'avanzamento di grado



specifico, sempre secondo i canoni dettati dalla L.R. 41/2003, dalla D.G.R. n. 2689 del 06.08.2004, la D.G.R. nr. 2350 del 09.08.2005 e succ. D.G.R. n. 1054 del 11 Aprile 2006 e dalla L. 65/86.

Art. 14

ARMA D'ORDINANZA/STRUMENTI DI DIFESA PERSONALE

Gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, pistola semiautomatica, assegnata individualmente con debito provvedimento sindacale.

Gli strumenti di difesa personale sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e successive modifiche, nonché dall'annesso allegato "NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE".

Art. 15

STRUMENTI E MEZZI DI SERVIZIO

I mezzi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono di proprietà del Comune di Bosco Chiesanuova. Chi ne fa utilizzo ha l'obbligo di farne buon uso avendo cura, essendone responsabile, di usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni eventuale necessità di manutenzione.

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2689 del 6 agosto 2004 e successive modifiche.

Al personale della Polizia Locale è assegnato un segnale distintivo di Polizia stradale "paletta di segnalazione" e la "mazzetta di segnalazione".

L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto.

Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art. 16

ORARI E ORDINI DI SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio dispone gli orari e gli ordini di servizio, di norma settimanalmente, in rapporto al periodo stagionale e le relative diverse esigenze del servizio stesso.

In particolare, nei periodi estivo ed invernale, trattandosi di località turistica con eventi/manifestazioni di varia natura, gli orari potranno subire modifiche per far fronte a specifiche esigenze di servizio.

Art. 17

OBBLIGO DI PERMANENZA IN SERVIZIO

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del Sindaco o del Responsabile del Servizio, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della



Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;

Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al conseguente riposo compensativo.

Art. 18

EFFICACIA DEI SERVIZI

Il servizio di Polizia Locale è tenuto ad aggiornare costantemente l'Amministrazione Comunale dei risultati ottenuti ai fini di garantire una corretta indicazione, visualizzazione e valutazione del lavoro svolto, nell'interesse dell'efficacia ed efficienza del servizio stesso.

Art. 19

NORME GENERALI - DOVERI

Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dipendente del Comune di Bosco Chiesanuova.

Il personale in servizio è tenuto, nello specifico:

- ad avere un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti degli utenti, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali;
- ad assumere in ogni occasione un comportamento consono alle sue funzioni;
- a dare sempre riscontro alle richieste dei cittadini intervenendo ed indirizzandoli opportunamente;
- ad astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio o danno al decoro e all'immagine dell'Amministrazione comunale o del Servizio a cui appartiene.

Il rapporto gerarchico e funzionale fra gli appartenenti al Servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, al fine di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità.

Art. 20

OBBLIGO DI COMUNICARE ASSENZE NON PREVISTE

Gli appartenenti al Servizio, in caso non possano recarsi al lavoro per qualsiasi causa, devono, non appena possibile, avvisare telefonicamente il Comune di Bosco Chiesanuova nella persona del Responsabile del Servizio. Successivamente si dovrà presentare opportuna documentazione giustificativa dell'assenza, secondo le disposizioni contemplate dal C.C.N.L.



Art. 21

CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA

Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad operare in uniforme, mantenendola pulita e decorosa, avendo al contempo cura della persona con un aspetto esteriore decoroso.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti al servizio di P.L. le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando.

È vietata, durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili.

Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati da personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 22

TESSERA E DISTINTIVI DI SERVIZIO

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco aventi le caratteristiche previste dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2689 del 6 agosto 2004 e successive modifiche e i.

La tessera deve essere:

1. esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica;
2. conservata con cura;
3. rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
4. restituita all'atto della cessazione del servizio.

Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto.

Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art. 23

RISPETTO DELL'ORARIO DI LAVORO

Gli operatori devono presentarsi in orario all'Ufficio/Comando di appartenenza. La puntualità è considerata parte integrante della valutazione annuale di ciascun dipendente, in considerazione del fatto che alcuni servizi di competenza della Polizia Locale necessitano di essere svolti in determinati e precisi orari per specifiche esigenze di servizio.

Eventuali ritardi motivati dovranno essere tempestivamente comunicati al Responsabile del Servizio.



Art. 24

FERIE /RIPOSI/PERMESSI

In materia di ferie, riposi e permessi si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali. In particolari periodi dell'anno, quali il periodo di Natale, Pasqua ed i mesi di Luglio e Agosto, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla programmazione di Comando in rapporto alle specifiche esigenze del servizio.

Art. 25

NORME DISCIPLINARI

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di P.L. è regolata dalla normativa prevista dal regolamento generale per il personale del Comune di Bosco Chiesanuova nonché dal codice disciplinare dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 26

INOTTEMPERANZA ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

Salvo quanto già previsto in materia di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ogni inottemperanza alla disciplina prevista dal presente Regolamento, nonché dall'allegato Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale, costituisce responsabilità disciplinare ed è sanzionata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali. Nel caso di violazioni ritenute di lieve entità, il Responsabile del Servizio/Sindaco può disporre nei confronti dell'interessato una lettera di richiamo informale, che non assume rilevanza a livello disciplinare e resta agli atti interni del Comando. In tal caso la violazione potrà influire negativamente sulla valutazione dei risultati.

Art. 27

IDONEITÀ PSICO-FISICA/ACCERTAMENTI SANITARI

Vengono disposti periodici e adeguati controlli medici sulle condizioni psico-fisiche di salute degli appartenenti al Servizio, in relazione alla natura di tale attività lavorativa ed al fine, nello specifico, del mantenimento della qualifica di P.S. in accordo con la normativa vigente in materia. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al servizio di P.L. possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata dell'A.S.L. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio. Per le infermità di cui sopra dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale è delegata a stabilire i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento del personale del Comune.



Art. 28

SEGNALAZIONI PARTICOLARI/RICONOSCIMENTO MERITI DI SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio segnala al Sindaco o all'Assessore da lui delegato nonché alla Regione i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza, a norma della apposita deliberazione della Giunta regionale a dotata ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 2689 del 6 agosto 2004 e successive modifiche e i.

Art. 29

TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale sono inquadrati in livelli attributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite e in conformità al C.C.N.L., godono di indennità di comparto e specifica Vigili Urbani, nonché di turnazione se prevista dalla Giunta Comunale. In caso di personale denominato reperibile, a quest'ultimo spetta i relativi compensi.

Nello specifico, in applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione comunale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della legge 65/86, nonché ogni altra indennità prevista nel contratto di categoria. Al personale comandato in servizio di Ordine Pubblico compete la relativa indennità prevista dall'art. 10, comma 3, del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 e successive modifiche, così come specificato nella circolare n. 333.A/GD del 4 maggio 2003 del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica sicurezza e successive modifiche.

Art. 30

RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi e normative specifiche in materia, nel Regolamento per il personale del Comune di Bosco Chiesanuova, nei regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello statuto dell'Ente.

Al presente Regolamento è allegato il "*Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale*", che costituisce parte integrante dello stesso.